

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE ZAN, SPAGNOLLI, GAUDIO, ZUGNO, PALA, FARABEGOLI, TESAURO, DELLA PORTA, ASSIRELLI, BETTIOL, BOANO, TREU, ACCILI, SCARDACCIONE, OLIVA, BARRA, CERAMI, SPIGAROLI, LIMONI, DE VITO, MONETTI, MANENTE COMUNALE, SMURRA e MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1972

Nuove disposizioni sulla pubblicità dei film vietati ai minori

ONOREVOLI SENATORI. — Il 12 dicembre 1960, venne promulgata la legge n. 1591 recante « Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza ». In quella occasione si disse che « il moltiplicarsi degli episodi di criminalità giovanile ed anche il più tenue fenomeno della ostentata spavalderia ribelle di tanti adolescenti » portavano « educatori, studiosi, politici d'ogni parte a segnalare come una, e non ultima, delle complesse cause di tale infezione sociale la suggestione esercitata sui fanciulli ed adolescenti dalle visioni di fatti e figure atte a provocare precoci ed abnormi eccitazioni degli istinti ».

La legge n. 1591 intese pertanto regolare la materia delle affissioni dei manifesti e della esposizione al pubblico di stampati ed oggetti figurati, anche in relazione all'autorevole suggerimento della Corte costituzionale che postulava una disciplina del com-

plesso problema. Accogliendo la necessità di salvaguardare dall'aggressione proveniente dall'esterno gli elementi sociali meno provveduti di difese intrinseche, anche in relazione all'articolo 529 del codice penale, la legge dispone (all'articolo 1) che « chiunque fabbrica, introduce, affigge od espone in luogo pubblico od aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni 18 e le esigenze della loro tutela morale, è rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e 725 del codice penale. Si applica la pena di cui all'articolo 725 del codice penale anche quando disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine familiare ». L'articolo 2 autorizzò gli ufficiali di polizia giudiziaria (quando vi sia assoluta urgenza e non sia

possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria) ad « eseguire il sequestro di detti disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati, procedendo immediatamente, e non oltre le 24 ore, alla denuncia al Procuratore della Repubblica ».

Era presumibile che, per limitare la nostra attenzione al settore della pubblicità cinematografica, la legge avrebbe posto un freno al dilagare di manifesti e di *slogan* che chiaramente tradiscono l'intento speculativo fondandosi sul richiamo più rozzo degli istinti e toccando indiscriminatamente e « necessariamente » tutti coloro (perciò anche i fanciulli e gli adolescenti) che camminano per le vie, senza che alla attenzione sia offerta possibilità di scelta.

Ora, chiunque ha avuto modo nei dodici anni trascorsi, di osservare da vicino ogni forma (proiettata, affissa e stampata) di pubblicità cinematografica, ha avvertito che di fatto la legge non è riuscita a fronteggiare con tempestività ed efficacia le insidie della speculazione. L'invasione di film triviali (in specie quelli denominati « sexy »), che ha caratterizzato la produzione di questi ul-

timi anni, è stata accompagnata (diremmo inevitabilmente) da un sensibile deterioramento morale ed estetico di ogni mezzo di pubblicità, cui non sono stati opposti validi freni.

Ci sembra pertanto necessario che la legge venga integrata (per quanto attiene alla pubblicità dei film vietati ai minori) da una regolamentazione più rigorosa e definita. Questa preoccupazione venne condivisa nella quinta legislatura dal Senato della Repubblica, il quale — nella seduta del 19 maggio 1969 — approvò il disegno di legge che, non avendo concluso l'*iter* alla Camera dei deputati, qui ripresentiamo.

Noi abbiamo fiducia che gli onorevoli colleghi condivideranno il nostro intento e consentiranno, come già i colleghi della scorsa legislatura, con il nostro disegno di legge destinato, con particolarissimo riguardo alla sensibilità dell'età evolutiva, non solo a reprimere ma (in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 21 della Carta costituzionale) anche a « prevenire » le violazioni delle norme stabilite a difesa e a tutela del buon costume.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per i film dichiarati vietati ai minori a norma delle disposizioni in vigore, la pubblicità attuata per mezzo di proiezioni è permessa limitatamente alla menzione del titolo e di quanti vi hanno collaborato.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui sopra è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda sino a lire 2.000.000.

Art. 2.

I reati di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, sono puniti, nella ipotesi di cui all'articolo 528 del codice penale, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da lire 500.000 a lire 3.000.000; nella ipotesi di cui all'articolo 725 del codice penale con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è così modificato:

« È vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere minori, spettacoli di qualsiasi genere, dai quali i minori siano esclusi ».

La violazione di tale norma è punita con le pene di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è così modificato:

« Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 5 e le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 è punito con l'ammenda fino a lire 300.000 ».